



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Montesecco, 33 - 65010 SPOLTORE (PE)

Segreteria 085 4961134 - Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003

E-Mail: peic806007@istruzione.it Pec peic806007@pec.istruzione.it

Sito web: www.icspoltore.gov.it

C.F. 80006370680

C.M. PEIC806007



Codice Identificativo Progetto	Sotto Azione	CUP	Titolo Modulo	Imp. autorizzato
10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-73	10.8.1.A1	B66J15002010007	Creazione della rete nella SM D. Alighieri	€ 15.000,00
10.8.1.A3-FESRPN-AB-2015-94	10.8.1.A3	B66J15002960007	Sulle ali dei bit	€ 21.827,00



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI.

Art. 1 – Finalità

1. Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
 - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
 - realizzare particolari progetti didattici,
 - realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
 - assicurare l'intervento di esperti esterni previsto per la realizzazione dei Progetti PON FESR autorizzati.
2. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - coerenti col PTOF,
 - coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
 - coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
3. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art. 3 – Criteri generali

1. Nella procedura di scelta del contraente saranno rispettati i seguenti criteri generali:
 - Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
 - Garantire la qualità della prestazione,
 - Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
 - Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
 - Rispettare i limiti di spesa fissati nel programma annuale in base alla normativa vigente
 - Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, obbligatoriamente prevista, rilasciata ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

Art. 4 – Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - competenze richieste dal progetto;
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche e didattiche;
 - titoli di studio e di formazione;
 - attività di libera professione svolta nel settore;
 - eventuali collaborazioni precedenti.
2. Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione

universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (Rif. art. 46 L.133/08).

3. L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla Commissione individuata per la scelta.
4. I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
5. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della Commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 5 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

0. Il Dirigente, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'istituto sul sito web.
1. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art. 6 – Requisiti e individuazione degli esperti.

1. Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:
 - Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
 - A garantire la qualità della prestazione;
 - A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 - A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
 - Fra più opzioni a parità di condizioni, a valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, obbligatoriamente prevista, rilasciata ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. Viene assegnato titolo di preferenza, nell'ambito di un progetto/attività, all'esperto e/o Associazione di provata competenza che abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio.
3. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni derivanti dalla valutazione comparativa dei curricula, effettuata dall'apposita Commissione all'uopo nominata.
4. La Commissione opera l'esame dei titoli tramite valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, ripartiti secondo le indicazioni riportate in tabella:

A) Offerta economica più vantaggiosa	Massimo punti 50	
B) Titoli culturali e professionali	Massimo punti 20	
Titolo	Punti	Punteggio max
Diploma di Laurea/Conservatorio (specifico per lo strumento)	10	
Ulteriori diplomi di Laurea	3	
Abilitazione all'insegnamento della materia	2	
Corsi di formazione	1	5
C) Esperienza nel settore	Massimo punti 25	
Titolo	Punti	Punteggio max
Per ogni progetto svolto in altro ambito	1	5
Per ogni progetto in ambito scolastico	2	10
Continuità nell'istituto: per ogni progetto realizzato (1 per a.s.)	5	15
D) Flessibilità organizzativa	Massimo punti 5	
Disponibilità a svolgere l'incarico in tutti i giorni della settimana (sabato escluso) senza vincoli, in funzione dell'orario stabilito sulla base delle esigenze didattiche di ciascuna classe, dei docenti e delle famiglie.	3	
Disponibilità a svolgere l'incarico in tutti i giorni della settimana (sabato escluso) con vincoli riferiti alle fasce orarie disponibili.	1	
Disponibilità a svolgere l'incarico solo in alcuni giorni della settimana.	0	
Disponibilità a recuperare gli incontri non svolti, per assenza dei destinatari del progetto o per cause di forza maggiore	2	
Mancata disponibilità a recuperare gli incontri non svolti, per assenza dei destinatari del progetto o per cause di forza maggiore	0	

5. La Commissione incaricata di procedere alla valutazione sarà formata: dal D.S.G.A., dall'Assistente Amministrativo referente dei progetti, dal docente Responsabile del progetto o attività da realizzare. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari titoli richiesti dalle caratteristiche del progetto da realizzare (a titolo di esempio e non limitativo o esaustivo: docente di comprovata esperienza nella valutazione dei titoli artistici, per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri).

Art. 7 – Doveri e responsabilità degli esperti.

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - a. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
 - b. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
2. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 8 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
4. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
6. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale esterno, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
7. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica possono costituire collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
8. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
9. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
10. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 10 – Determinazione del compenso

1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
 - del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione,
 - dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
 - delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
3. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. È fatto divieto di anticipazione di somme.
6. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
7. Misura dei compensi
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione	
Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di €. 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995	
Tipologia	Importo orario
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 Tipologia	
Tipologia	Importo orario
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale) ; Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di €. 56,81
Coodocenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor.	fino ad un massimo di €. 30,99

8. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art. 11 – Valutazione della prestazione.

1. L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.